

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

INAIL

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

12 0 MAG. 2024

Al Consiglio di Amministrazione

Oggetto: rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzati, con decorrenza 1° luglio 2024.

La rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria, navigazione e agricoltura, è disciplinata dagli articoli 116, 118 e 234 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (di seguito, per brevità, Testo unico n. 1124/1965), successivamente modificati ed integrati dalle disposizioni di seguito citate.

Al riguardo, l'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha disposto che la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite è rideterminata a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, a condizione che la variazione rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione non sia inferiore al 10%.

L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha poi stabilito che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la suddetta retribuzione e le altre prestazioni erogate dall'Inail, qualora non si verifichi la variazione prevista dal citato articolo 20 della legge n. 41/1986, sono rivalutate sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

Lo stesso articolo 11 ha anche previsto che gli incrementi annuali determinati in base alla disposizione in parola verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986.

Le disposizioni sopra descritte si applicano anche per la rivalutazione delle prestazioni economiche dovute ai medici esposti a radiazioni ionizzanti, calcolate sulla retribuzione annua convenzionale¹, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 20

¹ Le retribuzioni contrattuali prese a riferimento sono quelle determinate dal CCNL dei medici radiologi ospedalieri, ed in particolare quelle spettanti alla qualifica "Dirigente medico neo assunto", cioè con anzianità di servizio inferiore a cinque anni.

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

febbraio 1958, n. 93, nel testo da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

Con l'allegata nota del 21 marzo 2024 la Consulenza statistico attuariale ha fatto presente che non si è verificata la variazione retributiva minima prevista dalla legge 41/1986 e ha altresì comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei consumi dei tabacchi) accertato dall'Istat (di seguito, per brevità, indice FOI-ISTAT) è risultato pari, per l'anno 2022 a 112,6 e, per l'anno 2023, a 118,7 (base 2015=100).

Pertanto, il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2024 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall'Inail è pari a 1,054 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2023 (media annua) è pari al 5,4%.

Si illustrano di seguito i nuovi importi ottenuti per effetto dell'applicazione del coefficiente di rivalutazione fissato sulla base della variazione dell'indice FOI-ISTAT sopra indicata.

Settore industria

Il nuovo valore della retribuzione media giornaliera è pari ad € 96,47 a decorrere dal 1° luglio 2024 (in precedenza € 91,53).

I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere, con decorrenza 1° luglio 2024, ai fini del calcolo della rendita - ottenuti, ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965 - moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale sono i seguenti:

limite minimo	€ 20.258,70 (€ 96,47 x 300 x 0,70)
limite massimo	€ 37.623,30 (€ 96,47 x 300 x 1,30)

Entro i suddetti limiti, pertanto, saranno riliquidate, dal 1° luglio 2024, le rendite in corso di godimento.

Inoltre, per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2024, si applicheranno alle retribuzioni effettive i seguenti coefficienti di rivalutazione, a seconda del periodo in cui si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale:

per il 2022 e precedenti	1,054
per il 2023 e I semestre 2024	1,000

Si fa presente, altresì, che ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*legge di stabilità 2014*), la liquidazione delle rendite ai

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

superstiti dei lavoratori deceduti a far data dal 1° gennaio 2014 e calcolata sulla base del massimale previsto per il settore industria dell'anno di riferimento².

Marittimi

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (€ 96,47) e della retribuzione annua minima (€ 20.258,70), i nuovi massimali retributivi risultano così fissati³:

per i comandanti e capi macchinisti	€ 54.177,55 (€ 37.623,30 x 1,44)
per i primi ufficiali di coperta e di macchina	€ 45.900,43 (€ 37.623,30 x 1,22)
per gli altri ufficiali	€ 41.761,86 (€ 37.623,30 x 1,11)

Settore agricoltura

Il nuovo valore della retribuzione annua convenzionale, con decorrenza 1° luglio 2024, è pari a € 30.577,54. Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (€ 29.010,95 x 1,054).

Pertanto, su tale valore base vanno riliquidate, dal 1° luglio 2024, le rendite dirette e a superstiti relative a lavoratori agricoli deceduti in data anteriore al 1° gennaio 2014.

Si precisa, peraltro, che per le rendite relative a superstiti dei lavoratori agricoli deceduti a far data dal 1° gennaio 2014 trova applicazione l'articolo 1, comma 130, della legge 147/2013 (*legge di stabilità 2014*). Tali rendite, pertanto, vanno liquidate sulla base del massimale previsto per i lavoratori del settore industria⁴.

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1° gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della legge del 26 febbraio 1982, n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industria.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14, lettera e), della legge del 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette e a superstiti (per lavoratori deceduti in data anteriore al 1° gennaio 2014), costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del Testo unico n. 1124/1965 o loro superstiti è di € 20.258,70 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria. Le rendite

² Per i dettagli sulla citata normativa, si fa rinvio alla circolare Inail 20 gennaio 2014, n. 4.

³ Cfr. articolo 116, terzultimo comma, Testo unico n. 1124/1965.

⁴ Vedi nota 1.

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno, invece, riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di € 30.577,54.

Medici esposti a radiazioni ionizzanti

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base vanno riliquidate le rendite dirette e a superstiti in godimento dal 1° luglio 2024, è di € 66.366,14. Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (€ 62.937,51 x 1,054).

Assegno per assistenza personale continuativa e assegno "una tantum" in caso di morte

Dal 1° luglio 2024, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge del 10 gennaio 1982, n. 251, sono rivalutati, secondo il suddetto coefficiente (1,054) anche le seguenti prestazioni:

assegno mensile per assistenza personale continuativa	€ 667,12 (€ 632,94 x 1,054)
assegno mensile <i>una tantum</i> in caso di morte (<i>assegno funerario</i>)	€ 12.240,02 (€ 11.612,92 x 1,054)

Assegni continuativi mensili

Dal 1° luglio 2024, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 (industria) e 235 (agricoltura) del Testo unico n. 1124/1965 devono essere riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando, quindi, ai suddetti assegni il coefficiente di rivalutazione pari a 1,054, unico per i due settori ai sensi dell'articolo 14, lettera c), della legge 243/1993, si ottengono i seguenti importi:

	Settore Industria	Settore Agricoltura
Inabilità	Importi	Importi
	da 01.07.2024	da 01.07.2024
dal 50 al 59%	€ 374,32 (€ 355,14 x 1,054)	€ 468,85 (€444,83 x 1,054)
dal 60 al 79%	€ 525,18 (€498,27 x 1,054)	€ 654,26 (€620,74 x 1,054)
dall'80 all'89%	€ 975,08 (€925,12 x 1,054)	€ 1.123,25 (€ 1.065,70 x 1,054)
dal 90 al 100%	€ 1.502,25 (€ 1.425,28 x 1,054)	€ 1.591,84 (€1.510,28 x 1,054)

		DATA	PROT. n.	ORGANO
		29/05/2024	20	CA
100% + a.p.c	€ 2.170,21 (€ 2.059,02 x 1,054)	€ 2.259,30 (€2.143,55 x 1,054)		

Oneri

Sulla base dei calcoli effettuati dalla Consulenza statistico attuariale, la rivalutazione comporterà, per il secondo semestre dell'anno in corso, un incremento di spesa complessiva stimato in € 98.278.000,00 di cui € 85.822.200,00 per il settore industria, € 801.400,00 per il settore navigazione, € 11.443.200,00 per il settore agricoltura e € 211.200,00 per medici esposti a radiazioni ionizzanti, nonché un incremento complessivo delle riserve di € 64.368.800,00 di cui € 63.402.400,00 relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e ai superstiti) del settore industria, € 936.900,00 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e ai superstiti) del settore navigazione ed € 29.500,00 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e ai superstiti) dei medici esposti a radiazioni ionizzanti.

La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche, quantificata complessivamente in € 98.278.000,00 graverà per un importo pari a € 97.780.000,00 sulla voce contabile U.1.04.02.02.006 "Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro" e per un importo pari a € 498.000,00 sulla voce contabile U.1.04.02.02.007.03 "Assegni per casi di morte". Entrambe le suddette voci sono imputabili alla Missione/programma 1.2 "Prestazioni economiche degli assicurati" del Bilancio di previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa.

In relazione a quanto sopra, si allega l'unito schema di delibera che, una volta adottata, sarà successivamente sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Direttore centrale

Il Direttore generale f.f.

Allegati: 2

DATA	U. INAIL	PROF. n.	ORGANO
29/05/2024		20	CA

INAIL

CONSULENZA STATISTICO
ATTUARIALE
Settore Tariffe e Prestazioni

ALLA DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio gestione prestazioni economiche

Oggetto: Rivalutazione delle prestazioni economiche anno 2024.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta in data 15/02/2024 (U.INAIL.60010.15/02/2024.0001735), si invia la nota tecnica relativa alla rivalutazione delle prestazioni economiche per le gestioni Industria, Componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, Agricoltura e Medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2024.

Il Coordinatore Generale
Dott.ssa Silvia D'Amario

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

INAIL

CONSULENZA STATISTICO
ATTUARIALE
Settore Tariffe e Prestazioni

NOTA TECNICA

SULLA RIVALUTAZIONE DAL 1° LUGLIO 2024 DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE NEI SETTORI INDUSTRIA, COMPONENTI LO STATO MAGGIORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E DELLA PESCA MARITTIMA, AGRICOLTURA E MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI.

P R E M E S S A

La procedura fissata dal Testo Unico Infortuni (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) per la rivalutazione periodica delle rendite e dalle successive modifiche normative è stata integrata dall'art. 11 del Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000 n. 38.

Tale articolo stabilisce che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente (indice ISTAT).

Gli incrementi annuali così determinati verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva prevista dalla legge n. 41 del 1986 (art. 20).

Quanto sopra premesso e facendo presente che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10% di cui sopra, vengono illustrati nel seguito i parametri fondamentali della rivalutazione dal 1° luglio 2024.

1) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE INDUSTRIA

L'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'ISTAT (al netto dei consumi dei tabacchi) è risultato per l'anno 2023 pari a 118,7 e per l'anno 2022 pari a 112,6 (base 2015= 100).

Pertanto, si ottengono i seguenti coefficienti di rivalutazione, da applicare alle retribuzioni effettive relative ad infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi nei periodi di seguito indicati:

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

- per il 2022 e precedenti = $\frac{118,7}{112,6} = 1,054^1$

- per il 2023 e I semestre 2024 = 1,000

La nuova retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite è pertanto pari a:

$$€ 96,47 = € 91,53 \times 1,054$$

Per ciò che attiene ai nuovi limiti salariali da fissare con decorrenza 1.7.2024 risulta:

- nuovo minimale = € 96,47 x 300 x 0,70 = € 20.258,70

- nuovo massimale = € 96,47 x 300 x 1,30 = € 37.623,30

2) RIVALUTAZIONE DEL MASSIMALE RETRIBUTIVO PER I COMPONENTI LO STATO MAGGIORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E DELLA PESCA MARITTIMA.

A norma del terzultimo comma dell'art. 116 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 i nuovi massimali retributivi per la collettività in oggetto risultano i seguenti:

a) per i comandanti e capi macchinisti

$$€ 37.623,30 \times 1,44 = € 54.177,55$$

b) per i primi ufficiali di coperta e di macchina

$$€ 37.623,30 \times 1,22 = € 45.900,43$$

c) per gli altri ufficiali

$$€ 37.623,30 \times 1,11 = € 41.761,86$$

¹ Arrotondato alla terza cifra decimale in ottemperanza alla Nota metodologica pubblicata dall'ISTAT (https://www.istat.it/files/2011/06/NM_variazioni_coeficienti_2016.pdf)

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

3) DETERMINAZIONE DELLE NUOVE MISURE DEGLI ASSEGNI PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E DELL'ASSEGNO UNA VOLTA TANTO IN CASO DI MORTE

Ai sensi degli Artt. 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1982, n.251, sono rivalutati anche gli assegni per l'assistenza personale continuativa e l'assegno in caso di morte (assegno funerario).

Il valore mensile dell'assegno per l'assistenza personale continuativa già fissato in € 632,94 viene ad essere elevato nella misura di:

$$€ 632,94 \times 1,054 = € 667,12$$

Il valore dell'assegno, una volta tanto in caso di morte, già fissato in € 11.612,92 viene ad essere elevato nella misura di:

$$€ 11.612,92 \times 1,054 = € 12.240,02$$

4) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE AGRICOLTURA

La nuova retribuzione annua convenzionale sarà pari a:

$$€ 29.010,95 \times 1,054 = € 30.577,54$$

Inoltre, a norma dell'art. 14 lettera e) della legge 243/1993, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e a superstiti decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera b) del T.U. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) è fissata a decorrere dal 1° luglio 2024 in € 20.258,70 cioè pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'Industria.

5) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SETTORE MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI

La nuova retribuzione annua convenzionale sarà pari a:

$$€ 62.937,51 \times 1,054 = € 66.366,14$$

(coefficiente di rivalutazione: 1,054)

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

CONCLUSIONI

In base a quanto esposto, si riassumono nel seguito i coefficienti nonché gli importi delle retribuzioni annuali e degli assegni da riportare nei decreti di rivalutazione con decorrenza 1.7.2024 per le gestioni Industria, Componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, Agricoltura e Medici esposti a radiazioni ionizzanti.

A. INDUSTRIA

- Nuovo minimale = € 20.258,70
- Nuovo massimale = € 37.623,30

B. COMPONENTI LO STATO MAGGIORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E DELLA PESCA MARITTIMA.

Nuovi massimali:

- per i comandanti e capi macchinisti: = € 54.177,55
- per i primi ufficiali di coperta e di macchina: = € 45.900,43
- per gli altri ufficiali: = € 41.761,86

C. ASSEGNI PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E ASSEGNO UNA VOLTA TANTO IN CASO DI MORTE

- Assegno mensile per l'assistenza personale continuativa: = € 667,12
- Assegno una volta tanto in caso di morte: = € 12.240,02

D. AGRICOLTURA

- Nuova retribuzione annua convenzionale:

€ 30.577,54

- Nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e a superstiti decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all' Art. 205, comma primo del Testo Unico (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), ai sensi dell'art. 14, lettera e) della legge 19 luglio 1993, n. 243:

€ 20.258,70

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

E. MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI

- Nuova retribuzione annua convenzionale:

€ 66.366,14

Il Coordinatore Centrale
Dr.ssa Maria Cristina Paoletti

IL COORDINATORE GENERALE
Dott.ssa Silvia D'Amario

All. n. 4

Firmatario: SILVIA D'AMARIO

Motivo: Firmato Digitalmente da Silvia D'Amario - Via dei Marmorai, 55 - 00143 ROMA - TEL. 06/5487.1 - statisticoattuariale@postacert.inail.it - E-MAIL: statisticoattuariale@inail.it PART. IVA 00968951004 - C.F. 01165400589

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

INAIL

CONSULENZA STATISTICO
ATTUARIALE

ALLEGATO N. 1

INDUSTRIA

MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DALL'1.7.2024 (migliaia di Euro)

	Esercizio 2024
Rendite dirette (comprese le quote integrative)	55,832.6
Rendite a superstiti	28,810.7
Altre prestazioni, di cui:	1,179.0
- <i>Liquidazioni in capitale</i>	55.0
- <i>Assegni continuativi mensili</i>	5.0
- <i>Assegni in caso di morte</i>	462.0
- <i>Assegni APC</i>	653.0
- <i>Annualità alle vedove per nuovo matrimonio</i>	4.0
TOTALE	85,822.2
Incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite di cui:	63,402.4
- <i>Rendite dirette</i>	39,801.1
- <i>Rendite a superstiti</i>	23,601.2

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

INAIL

CONSULENZA STATISTICO
ATTUARIALE

ALLEGATO N. 2

AGRICOLTURA

MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DALL'1.7.2024 (migliaia di Euro)

	Esercizio 2024
Rendite dirette (comprese le quote integrative)	8,348.8
Rendite a superstiti	2,971.4
Altre prestazioni, di cui:	123.0
- Liquidazioni in capitale	3.0
- Assegni continuativi mensili	-
- Assegni in caso di morte	31.0
- Assegni APC	89.0
- Annualità alle vedove per nuovo matrimonio	-
TOTALE	11,443.2

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

INAIL

CONSULENZA STATISTICO
ATTUARIALE

ALLEGATO N. 3

MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI

MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DALL'1.7.2024 (migliaia di Euro)

	Esercizio 2024
Rendite dirette (comprese le quote integrative)	84.4
Rendite a superstiti	126.8
Altre prestazioni, di cui:	0.0
- Liquidazioni in capitale	0.0
- Assegni continuativi mensili	0.0
- Assegni in caso di morte	0.0
- Assegni APC	0.0
- Annualità alle vedove per nuovo matrimonio	0.0
TOTALE	211.2
Incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite di cui:	29.5
- Rendite dirette	29.5
- Rendite a superstiti	0.0

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/05/2024	20	CA

INAIL

CONSULENZA STATISTICO
ATTUARIALE

ALLEGATO N. 4

SETTORE NAVIGAZIONE

(comprende i maggiori oneri della rivalutazione di tutta la gestione)

MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DALL'1.7.2024

(migliaia di Euro)

Esercizio 2024

Rendite dirette (comprese le quote integrative)	408.3
Rendite a superstiti	385.1
Altre prestazioni, di cui:	8.0
- Liquidazioni in capitale	0.0
- Assegni continuativi mensili	0.0
- Assegni in caso di morte	5.0
- Assegni APC	3.0
- Annualità alle vedove per nuovo matrimonio	0.0
TOTALE	801.4
Incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite di cui:	936.9
- Rendite dirette	585.4
- Rendite a superstiti	351.5